



STATUTO
CONSORZIO TURISTICO
FUNIVIARIO
“LEONESSA SUPERSKI”

Art. 1

Denominazione e sede

1. E' costituito il consorzio di promozione turistica denominato **Leonessa Superski**.
2. La sede del Consorzio è in Leonessa. Con deliberazione dell'assemblea dei consorziati potranno essere istituite o soppresse ovunque filiali, rappresentanze, agenzie ed uffici.

Art. 2

Finalità del consorzio

1. Al fine di promuovere il turismo nel Comune di Leonessa, il consorzio turistico persegue le seguenti finalità:
 - a) istituire e gestire servizi di informazione e di assistenza turistica, ivi comprese l'attività di vendita di materiale d'informazione turistica, nonché la mediazione e la prenotazione di servizi turistici anche con riferimento al turismo congressuale;
 - b) promuovere ed attuare nel proprio ambito di competenza eventi, ed ogni altra iniziativa di interesse turistico;
 - c) valutare e coordinare eventi proposti dall'esterno;
 - d) rilevare dati statistici utili alla promozione e alla commercializzazione del prodotto turistico di Leonessa, analizzare i mercati e il grado di soddisfazione della clientela attraverso indagini mirate;
 - e) realizzare, anche con altri organismi, iniziative di marketing;
 - f) valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico, artigianale, storico, commerciale, sociale e culturale della zona;
 - g) promuovere e gestire impianti e servizi di interesse turistico e informativo, anche in collaborazione con terzi;
 - h) svolgere le funzioni delegate dalla Regione, Provincia, dal Comune competente, o da altri enti, in particolare quelle concernenti rilevazioni turistiche;
 - i) attendere a tutte le altre attività finalizzate allo sviluppo turistico ed alla commercializzazione dei servizi turistici di Leonessa;
 - j) provvedere all'acquisizione e alla gestione nell'interesse delle imprese consorziate di beni strumentali mobili ed immobili, di materie prime e di servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale;
 - k) partecipare ad altri consorzi, associazioni di categoria, enti, società di capitale, di persone e ditte di qualsiasi tipo per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - l) perseguire sempre la massima collaborazione e concertazione possibili nei confronti del Comune, delle gestioni delle strutture sportive e della Locale Pro-Loce.

2. Il Consorzio potrà inoltre compiere qualsiasi azione di natura immobiliare e mobiliare, commerciale, industriale o finanziaria, compreso il rilascio di avalli o di fidejussioni e la concessione di garanzie ipotecarie anche a favore dei consorziati, comunque ritenute utili ed opportuni per il raggiungimento degli scopi consortili e in ogni caso non rivolte al pubblico.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge vigenti. In ogni caso al Consorzio è espressamente vietato svolgere l'attività di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815, le attività riservate dalla legge ad iscritti in albi professionali e le attività di cui al D.Lgs. 385/93, art 106 ed alla Legge 1/91, art. 1.

3. Il Consorzio non persegue scopi di lucro. Eventuali proventi di gestione vengono impiegati per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3

Durata del consorzio, dell'esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. Il consorzio è costituito a tempo determinato fino al 30 (trenta) settembre 2059 (duemilacinquantanove) e la durata del medesimo potrà essere prorogata.

2. L'esercizio sociale del consorzio si chiude al 30 (trenta) settembre di ogni anno.; Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio che verrà depositato secondo le norme di legge in materia. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma C.C..

Art. 4

Entrate

1. Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali e da altri contributi obbligatori;
- b) dai contributi e sussidi di enti, imprese, associazioni e privati;
- c) da proventi patrimoniali;
- d) dai proventi di manifestazioni e di attività di gestione;
- e) da eventuali donazioni e lasciti;
- f) dai proventi delle attività di mediazione turistica, di commercializzazione dei servizi, e delle eventuali sponsorizzazioni;
- g) dai proventi delle eventuali attività commerciali svolte.

Art. 5

Soci

1. Possono divenire soci del Consorzio tutte le persone fisiche e giuridiche, società di persone, associazioni o enti, interessati a perseguire lo scopo e le finalità del Consorzio, come risultanti dal presente statuto, che svolgano la loro attività economica a Leonessa o in zone limitrofe e che ritengano di loro interesse il sostenere le attività del Consorzio.

I soci si distinguono tra:

- a) soci effettivi
- b) soci onorari

2. Sono soci effettivi tutti coloro che sono ammessi ai sensi dell'articolo 6.

3. Sono soci onorari quelli proposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea.

Art. 6

Ammissione dei soci

1. Per essere ammessi a far parte del Consorzio è necessario presentare al Consiglio Direttivo una richiesta scritta con precisa indicazione dei dati identificativi e fiscali del soggetto che inoltra la domanda, e dei motivi che giustificano la stessa. Il Consiglio Direttivo provvederà a deliberare in ordine alla domanda, valutandola con riferimento agli scopi perseguiti dal Consorzio e in relazione alle norme del presente Statuto e agli interessi degli associati. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato per iscritto.

2. Requisito per l'ammissione è che l'imprenditore o la società non siano in stato di liquidazione, o in una delle procedure concorsuali previste dalla legge o in attesa di sentenza dichiarativa di fallimento.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

1. Ogni socio ha il diritto:

- a) di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee generali (ordinaria e straordinaria) e di presentare mozioni;
- b) di elettorato attivo e passivo.

2. Ogni socio ha il dovere:

- a) di rispettare le norme dello Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- b) di promuovere le finalità del Consorzio;
- c) di versare nei termini la quota sociale annua e gli altri contributi obbligatori nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) di promuovere e agevolare lo sviluppo turistico dell'area;
- e) di tenere un comportamento conforme agli interessi perseguiti dal Consorzio, alle disposizioni statutarie, di legge ed alle deliberazioni degli organi del medesimo;
- f) di non aderire ad altre associazioni od enti che abbiano finalità e scopi in contrasto con quelli del Consorzio.

Art. 8

Cessazione della qualità di socio

1. La qualità di socio cessa:

- a) per morte;
- b) per recesso o rinuncia;
- c) per esistenza di procedure concorsuali (esclusa l'amministrazione controllata);
- d) per liquidazione sia di diritto che di fatto;
- e) per mora nel versamento della quota sociale e/o contributi obbligatori;
- f) per inadempimento delle obbligazioni derivanti dalle deliberazioni prese legalmente dagli organi consortili;
- g) per comportamenti contrari allo sviluppo turistico dell'area o comunque lesivi sia dell'immagine del Consorzio o di Leonessa sia del buon nome nonché degli interessi del Consorzio e dei suoi membri, quali l'adesione a associazioni che svolgono attività concorrente nell'ambito territoriale comunale e nelle zone limitrofe;
- h) per esclusione del Consorzio;
- i) per scioglimento del Consorzio.

2. Il recesso volontario deve essere comunicato al Consiglio Direttivo per iscritto, almeno 4 (quattro) mesi prima del termine dell'esercizio finanziario, altrimenti ha effetto solo con la fine dell'anno successivo.

3. L'esclusione del socio ha luogo con deliberazione motivata dall'Assemblea Generale. Contro la deliberazione dell'Assemblea Generale l'interessato può ricorrere all'arbitro, nominato dal Tribunale di Rieti, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. L'arbitro di norma decide in via definitiva entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso, salvo la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione di espulsione.

4. In caso di morte di un socio persona fisica, gli effetti cessano con la fine dell'esercizio in corso; gli eredi, avendone i requisiti, possono subentrare in qualità di soci delegando però uno di essi quale rappresentante. Tale diritto dovrà essere esercitato, pena la decadenza entro 6 (sei) mesi dal giorno del decesso.
5. Il socio uscente a qualsiasi titolo non ha alcun diritto né sul patrimonio del Consorzio, né sulle quote e contributi versati.

Art. 9

Organi

Sono organi del Consorzio Turistico:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Direttore Generale.

Art. 10

L'Assemblea Generale

1. All'Assemblea Generale possono partecipare tutti i soci effettivi del Consorzio. Hanno diritto al voto solo i soci che abbiano versato per intero la prescritta quota sociale e gli altri contributi obbligatori e che rivestano la qualifica di socio da almeno 1 (uno) mese e siano iscritti nel libro soci. Le deliberazioni, adottate in conformità alle leggi ed allo Statuto, obbligano tutti i consorziati. E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- a) al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- b) al Presidente di regolare lo svolgimento dell'Assemblea, delle deliberazioni, di far proclamare i risultati delle votazioni;
- c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

2. Ogni socio ha diritto di esprimere un voto e può farsi rappresentare, presentando una delega scritta, da un altro socio, dal coniuge, da un parente fino al secondo grado di parentela, o da un membro dell'organo amministrativo. Ogni socio può rappresentare un massimo di 5 (cinque) soci deleganti.
3. L'Assemblea Generale è ordinaria o straordinaria.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed è competente per:
 - a) la determinazione delle direttive per il raggiungimento delle finalità del consorzio;
 - b) l'elezione del consiglio direttivo e del revisore dei conti;
 - c) l'approvazione del conto consuntivo e l'approvazione o ratifica del bilancio di previsione;
 - d) l'esclusione dei soci;
 - e) tutte le questioni che vengano sottoposte a deliberazione dal Consiglio Direttivo o dai soci;
 - f) la determinazione dell'indennità spettante al Presidente.
5. Spettano all'assemblea straordinaria:
 - a) la modifica dello statuto, con eventuale attribuzione al Presidente di tutti i poteri e facoltà necessari per dare efficacia alle modifiche deliberate;
 - b) lo scioglimento del Consorzio;
 - c) la nomina e la revoca dei liquidatori.

Art. 11

Convocazione, validità dell'assemblea e votazione

1. L'assemblea generale è convocata dal Presidente. La convocazione deve avvenire per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r., ovvero con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento (es. via fax o via e-mail) almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata con comunicazione della data, del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione oltre delle materie da trattare all'ordine del giorno. L'assemblea deve essere convocata, inoltre, su richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo o di un decimo dei soci. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 5 (cinque) giorni e l'adunanza deve aver luogo entro 20 (venti) giorni.
2. L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione, che deve essere menzionata nell'invito alla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti e rappresentanti.

4. Per la validità delle deliberazioni concernenti la modificazione dello statuto o lo scioglimento del consorzio è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.
5. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese per alzata di mano. Le votazioni che riguardino nomine o esclusione di persone o quelle, per le quali sia fatta richiesta da almeno un quarto dei presenti, sono adottate a scrutinio segreto.
6. Il segretario e gli eventuali scrutatori sono nominati con voto dell'assemblea per alzata di mano su proposta del presidente.
7. L'assemblea è presieduta dal Presidente. Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale, sottoscritto dagli scrutatori.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) a 12 (dodici) membri per la durata di 4 (quattro) anni.
Sono membri di diritto del Consiglio direttivo il Sindaco del Comune di Leonessa (o un assessore da lui delegato), il Presidente della società di gestione dei trasporti urbani del Comune di Leonessa (o suo delegato), e il Presidente della società per la gestione degli impianti sciistici del Comune di Leonessa (o un suo delegato).
2. Altri 6 (sei) componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea generale a maggioranza semplice e con possibilità di esprimere un massimo di 4 (quattro) preferenze per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per 2 (due) volte.
3. Nel Consiglio Direttivo debbono essere nominati i seguenti consiglieri che rappresentino le varie categorie economiche:
 - Un consigliere per gli albergatori e residenze alberghiere;
 - Un consigliere per le attività di vendita di beni (commercianti) e assimilati;
 - Un consigliere per le attività di vendita di servizi (bar, ristoranti, rifugi, campeggi e assimilati);
 - Un consigliere per le società di gestione impianti a fune;
 - Un consigliere per gli artigiani;
 - Un consigliere per le agenzie assicurative, bancarie, immobiliari, le imprese di costruzione e i liberi professionisti;
4. Le relative associazioni professionali e di categoria a livello locale hanno il diritto, in sede di elezione, di proporre candidati appartenenti alla propria categoria.

5. In caso di assenza di candidature di rappresentanti delle categorie previste nel Consiglio, verrà nominato in loro rappresentanza il più votato dei non eletti.
6. Il Consiglio Direttivo può cooptare al massimo 3 (tre) ulteriori consiglieri di preferenza tra i consorziati.
7. I membri del Consiglio Direttivo uscenti per qualsiasi motivo verranno sostituiti, al massimo fino ad un terzo, da coloro che, all'esito dello scrutinio, come risultante dal verbale delle elezioni, seguono immediatamente per numero di voti acquisiti i membri eletti ed uscenti.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere indette con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso a mezzo raccomandata a.r. ovvero con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento (es. via fax o via e-mail), con l'indicazione della data, del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione oltre che delle materie da trattare all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere anche convocato, se sia stato inoltrato un relativo invito almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
9. Il Consiglio è convocato dal Presidente oppure quando sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
10. Partecipa alle riunioni del Consiglio il Direttore Generale senza diritto di voto.
11. Il Consiglio Direttivo adotta le proprie deliberazioni con maggioranza relativa alla presenza di almeno la metà dei membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In tal caso dovrà essere consentito:
 - a) al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
 - b) al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
 - c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - d) a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

12. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario verbalizzante

Art. 13

Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete:

- a) l'amministrazione del Consorzio;
- b) l'elezione del Presidente, del suo sostituto nonché della Giunta Esecutiva;
- c) la determinazione dell'ammontare delle quote di adesione e dei contributi obbligatori nonché dei criteri di accettazione delle richieste di adesione;
- d) la determinazione delle modalità e dei termini di pagamento dei contributi, delle quote o comunque sia delle somme dovute dai soci al Consorzio, nonché dell'ammontare delle penalità e/o degli interessi dovuti in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento;
- e) la decisione in merito all'ammissione dei soci;
- f) la redazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione;
- g) l'elaborazione di proposte e mozioni all'assemblea;
- h) la determinazione dei compiti e competenze del Direttore Generale;
- i) l'emanazione di direttive per la conduzione dell'ufficio di informazione;
- j) l'adozione di tutte le deliberazioni riguardanti le questioni non riservate all'Assemblea Generale;
- k) istruire la pratica per l'esclusione di un socio da sottoporre al vaglio dell'Assemblea Generale;
- l) la facoltà di nominare un consulente per lo svolgimento di particolari attività, con facoltà di farlo partecipare ai consigli direttivi per i temi cui è delegato, con voto consultivo;
- m) proporre all'assemblea la nomina di soci onorari.

Art. 14

La Giunta esecutiva

1. Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno, una Giunta esecutiva composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, cui può delegare delle competenze espressamente specificate con apposita deliberazione. La Giunta esecutiva è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal membro più anziano.

Art. 15

Il Presidente

1. Il Presidente del Consorzio è eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo con la presenza di almeno due terzi dei membri, e con la maggioranza assoluta dei presenti per la durata di 4 (quattro) anni. Se all'esito di due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione; con la stessa procedura è eletto anche il Vicepresidente, che in caso di impedimento od assenza sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere rieletti solo per 2 (due) periodi di carica successivi. Per l'elezione dello stesso candidato oltre tali periodi è necessaria la maggioranza di due terzi.
2. Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio e nei confronti di terzi. Egli convoca l'Assemblea generale, il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva e li presiede. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci su mandato del Presidente.

Art. 17

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determinerà l'onorario.
2. Le funzioni del Direttore Generale e gli altri eventuali aspetti normativi connessi alla presente funzione saranno determinati dal Consiglio Direttivo.
3. Le funzioni del Direttore Generale, quale organo di amministrazione esecutivo del Consorzio, dovranno ricondursi in particolare:
 - a) all'organizzazione dei servizi degli uffici istituiti;
 - b) all'organizzazione del personale dipendente e dei collaboratori;
 - c) alla gestione di tutti gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, tributaria ed in materia dei rapporti di lavoro, fatte salve le competenze attribuite al Consiglio Direttivo;
 - d) alla gestione ed esecuzione di tutte le delibere approvate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei consorziati;
 - e) alla gestione dei rapporti istituzionali con i consorziati aderenti.
4. Il Direttore Generale, è revocabile in ogni tempo dal Consiglio Direttivo e senza necessità di motivazione.

Art. 19

Indennizzi

1. I componenti del Consiglio Direttivo, quelli del collegio arbitrale nonché il Presidente svolgono attività onorifica.
2. L'Assemblea generale può tuttavia attribuire al Presidente un compenso corrispondente all'entità dell'impegno profuso.

Art. 20

Scioglimento del Consorzio

1. In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri. Il residuo attivo, che risulti disponibile a liquidazione effettuata, sarà destinato al Comune di Leonessa con la condizione che debba essere devoluto all'ente turistico che eventualmente subentrerà nelle attività gestite dal Consorzio.

Art. 21

Norme transitorie

1. Al fine di garantire continuità amministrativa e gestionale nei processi di transizione dovuti a cambi di amministrazione, il Consiglio Direttivo uscente viene prorogato in carica fino all'insediamento dell'Amministrazione eletta che dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dall'esito delle votazioni.

Art. 22

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge applicabili.